



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

COMANDO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 174/2026

OGGETTO: ORDINANZA PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA IN LOCALITÀ SANTA CROCE BIGOLINA, VIA OGNISSANTI, VIA MICHELA VECCHIA E VIA BASSE DEL BRENTA.

IL COMANDANTE

VISTA la richiesta presentata in data 15/10/2026 da parte della ditta Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l. (C.F. e P.IVA 03738520265), con sede in via Circonvallazione Est n. 5, Castelfranco Veneto (TV), intesa ad ottenere l'emissione di un provvedimento amministrativo atto a regolamentare la viabilità per l'esecuzione di lavori di asfaltatura per conto del Comune di Cittadella;

PRESO ATTO delle esigenze operative connesse all'esecuzione dei sopra citati lavori nelle sotto indicate vie:

- Località Santa Croce Bigolina (dall'intersezione con la SP24 all'incrocio con via Ognissanti);
- Via Ognissanti / Via Tre Case;
- Via Michela Vecchia;
- Via Basse del Brenta;

nel periodo compreso tra il 21/10/2026 e il 05/11/2026, nella fascia oraria compresa dalle ore 07:30 alle ore 18:00 (non continuativamente);

VISTI gli artt. 6, comma 4 lett. a) e b), e 7, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 285/1992, per effetto dei quali l'Ente proprietario della strada può adottare provvedimenti mirati alla modifica della circolazione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;

ATTESA la necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale nonché l'incolumità pubblica durante l'attività di cantiere per tutto il periodo temporale previsto;

RITENUTO che nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della presente istanza;

VISTI gli artt. 6 comma 4 lett. a) e comma 5 lett. d), 7 comma 1 lett. a) D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 14/23 del 20.09.2023 di conferimento dell'incarico di Comandante della Polizia Locale al dott. Gledis Sambugaro;

VISTA la determinazione n. 1280 del 29.10.2024 di conferimento dell'incarico di elevata qualificazione "Polizia Locale - Distretto PD1A" dal 1° novembre 2024 fino alla fine del mandato del Sindaco;

Per le motivazioni indicate in premessa:

ORDINA

1. L'istituzione temporanea di senso unico alternato di marcia regolato da movieri in:
 - Località Santa Croce Bigolina, dall'intersezione con la SP24 all'incrocio con via Ognissanti;
 - Via Ognissanti / Via Tre Case;
 - Via Basse del Brenta.
2. La chiusura stradale temporanea al transito veicolare in:
 - Via Michela Vecchia, garantendo comunque il transito e l'accesso ai soli frontisti fino all'intersezione con via Ca' Borina.

I predetti provvedimenti e limitazioni avranno efficacia dal 21/10/2026 al 05/11/2026, esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 07:30 alle ore 18:00, e con carattere non continuativo secondo lo svolgimento dei lavori.

3. Che tali limitazioni siano indicate dalla necessaria segnaletica d'obbligo e prescrizione secondo le norme previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285) e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495), installata e mantenuta efficiente dall'impresa esecutrice dei lavori, la quale sarà responsabile di eventuali danni derivanti alla strada ed a terzi in dipendenza della presente, nel rispetto del D.M. 10/07/2002 relativo alle norme e alle modalità per la delimitazione della segnaletica dei cantieri.
4. Che dovrà essere ripristinata e garantita la regolarità e la sicurezza della circolazione nei giorni e negli orari in cui il cantiere non è attivo, con particolare attenzione nelle ore notturne o con scarsa visibilità.
5. Che siano adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza della circolazione ed ogni altra necessità pubblica o privata, garantendo in ogni caso il regolare accesso alle proprietà laterali.

6. Che siano adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale in generale.

INCARICA

Il personale della ditta esecutrice dei lavori (Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l.) di osservare le seguenti prescrizioni:

- Apporre e mantenere, durante l'esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e notturna prevista dall'art. 21 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.) e dagli artt. dal 30 al 43 del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.), ed osservare tutte le norme stabilite dal vigente C.d.S. per la tutela delle strade, della circolazione stradale e per la salvaguardia dell'incolumità pubblica.
- Apporre e mantenere, durante l'esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e notturna di deviazione secondo il piano di sicurezza. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere dovranno essere quelli previsti nel D.M. 10/7/2002 (G.U. n. 226 del 26/9/2002). L'inottemperanza all'impiego di tale segnaletica comporta, per la Ditta, qualora dovesse verificarsi un qualsiasi incidente in dipendenza di tale fatto, tutte le responsabilità civili e penali nei confronti dei terzi e dell'Ente.

La regolamentazione di cui sopra dovrà essere realizzata mediante segnaletica conforme alle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Attuazione.

INFORMA

- Che il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge relative;
- Che tutti gli utenti della strada sono tenuti ad osservare quanto disposto con la presente ordinanza e ai preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92, spetta il compito di farla rispettare;
- Che ai sensi dell'art. 37, 3° comma del D.Lgs. n. 285/92 un eventuale ricorso formale contro il presente atto dovrà essere rivolto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, secondo le modalità previste dall'art. 74 del Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
- Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;
- Di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 33/2013.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 L. 241/90 si comunica che, con riferimento al presente provvedimento, il responsabile del procedimento è il Dr. Gledis Adriano Sambugaro del Corpo di Polizia Locale di Cittadella, Piazza Pierobon n. 1, Tel. 0499413486

Cittadella, lì 20/10/2026

IL COMANDANTE
SAMBUGARO GLEDIS ADRIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)